

**COMUNE DI VALSAMOGGIA**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Oggetto: **Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta del Comune di Valsamoggia sul "Programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020.**

Il Collegio dei Revisori,

ricevuta in data 13 dicembre 2017 la proposta di delibera di cui all'oggetto

Preso atto e considerato:

- che con la presente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 si prevede di confermare, per massima parte, il piano delle assunzioni già approvato con deliberazione di Giunta n. 131/2017 e di prorogare, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, l'assunzione a tempo parziale e determinato di n. 1 Collaboratore tecnico – Autista Scuolabus sino al termine dell'anno scolastico 2017/2018 (All. A e B);
- che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 1, comma 424 della L. n. 190 del 23/12/2014;
- che risultano rispettate le disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e che viene dichiarata, nella delibera di Giunta n. 131 del 05/09/2017, l'insussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale di cui all'art. 33 del D.Lgs 165/2001;
- che, per quanto attiene all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, l'art. 36 del D.Lgs 30/03/2001 prevede che per esigenze temporanee ed eccezionali non prevedibili, al fine di mantenere o migliorare i servizi vigenti, nel rispetto del limite di spesa e fatti salvi i principi di riduzione delle spese di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato e a tirocini formativi;
- che le novità introdotte dal D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 hanno fatto venire meno il vincolo previsto dal comma 7 dell'art. 76 del DL 112/2008;
- che l'art. 16 del DL 113 del 24/06/2016 ha abrogato l'art. 1, comma 557, della L. 27/12/2006 lett. a) che imponeva la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- che l'art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 3 comma 5 bis L.114/2014, prevede vincoli in materia di spesa del personale, ed in particolare la riduzione della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013;
- che l'art. 1 comma 229 della legge 28 dicembre 2015 n. 280, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente";
- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2000, n. 448, a mente del quale, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che le assunzioni previste trovano copertura negli appositi interventi di spesa del bilancio pluriennale 2017/2019;

Tenuto conto:



- che l'Ente ha rispettato il vincolo di contenimento della spesa del personale, rispetto alla media del triennio 2011 - 2013;
- che l'Ente non si trova in condizioni di squilibrio finanziario;
- che la dotazione organica del Comune rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999 n. 68;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 31/03/2016 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2016-2018 e il piano delle performance (art. 10, comma 5, D.lgs 150/2009) senza il quale non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale;
- che l'art. 16 della L. 183/2012 dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare annualmente l'eventuale presenza di situazioni che rievino eccedenze di personale in relazione alle esigenze o alla situazione finanziaria;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 165/2001;
- il D.L. 78 del 31/05/2001 convertito in L. 30/07/2010 n. 122;
- lo statuto Comunale e il regolamento generale degli uffici e dei servizi;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Considerato:

- che la Giunta Comunale si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale qualora si verificano nuove esigenze o muti il quadro normativo di riferimento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Data 14/12/2017

Il Collegio dei Revisori

Dott. Senizza Arnaldo      Presidente

Dott.ssa Luisa Ceretti Venerucci      Componente

Dott. Giorgio Leoni      Componente